

## Allegato A)

**Contratto di comodato d'uso a titolo gratuito tra Provincia di Modena e Arpae Emilia-Romagna per l'utilizzo degli automezzi strumentali allo svolgimento delle attività trasferite dalla L.R. 13/2015 nelle more dei passaggi di proprietà di tali beni.**

Con il presente atto, valido tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

la PROVINCIA di Modena di seguito denominata anche "Comodante", rappresentata ai fini del presente atto da .....

E

la Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia della regione Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) di seguito denominata per brevità "Arpae" o "Comodataria", rappresentata dal Responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici, Ing. Claudio Candeli;

Richiamate

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con cui l'amministrazione regionale, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, detta principi per il riordino ed il riparto delle funzioni amministrative;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale, nell'intento di garantire la continuità delle attività, è disposto di consegnare in comodato d'uso gratuito i beni mobili registrati (veicoli/natanti) assegnati agli enti titolari delle funzioni oggetto di riordino di cui al Titolo II, Capo I e III, della L.R. 13/2015, tra cui Arpae, ed ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso
- la deliberazione del Direttore generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale Arpae ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso a titolo gratuito dei beni mobili registrati e contestualmente ha dato mandato al Responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici, Ing. Claudio Candeli per la sottoscrizione dei relativi contratti con le Province e la

Città Metropolitana di Bologna, nonché per l'adozione delle procedure di spesa necessarie ai fini del rimborso dei costi sopportati da parte Comodante, a fronte della puntuale rendicontazione prodotta dalla stessa, secondo quanto convenuto nel presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

La PROVINCIA (Comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, concede in comodato d'uso a titolo gratuito ad Arpae(Comodatario) i seguenti beni mobili registrati di cui all'allegato 1) al presente contratto, utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali attribuite ad Arpae con il trasferimento delle funzioni oggetto di riordino di cui al Titolo II, Capo I, della L.R. 13/2015, iscritti nell'inventario della Provincia \_\_\_\_\_ nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, specificando per ognuno quanto segue: TARGA, MARCA/MODELLO, TELAIO, ANNO IMMATRICOLAZIONE, USO (J1), DATA ULTIMA REVISIONE.

Art. 3

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni rimane in carico alla Provincia sino a quando verrà effettuato il formale trasferimento di proprietà ad Arpae, con l'effettiva registrazione sul certificato di proprietà di ogni veicolo.

Art. 4

Il contratto di comodato d'uso gratuito decorrerà—dalla data di sottoscrizione e terminerà automaticamente alla data della formale acquisizione della proprietà da parte di Arpae.

Art. 5

I beni mobili di cui all'articolo 2 sono accettati da Arpae a titolo di comodato d'uso soltanto a condizione che siano in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, che rispettino la normativa di riferimento (risultando regolarmente revisionati e mantenuti).

Art. 6

Per ogni bene mobile registrato compreso nel presente contratto di comodato, il comodante rilascerà al comodatario copia del certificato di proprietà, copia della carta di circolazione (un'altra copia dovrà essere conservata all'interno del veicolo/natante) e copia del tagliando di assicurazione.

Art. 7

Il Comodatario si impegna a non utilizzare i beni per scopi e usi diversi da quelli propri; il Comodatario è inoltre costituito custode dei beni ed è responsabile civilmente di qualsiasi danno arrecato agli stessi in particolare per negligenza o volontaria cattiva condotta da parte del personale o di terzi.

Il Comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente, senza il consenso del Comodante.

Art. 8

Il Comodatario si impegna a rimborsare le spese che la Provincia sosterrà, purché appositamente documentate, per la gestione e la manutenzione dei beni del presente contratto di comodato d'uso gratuito sino a quando prenderà formalmente in carico tutti i contratti necessari alla gestione e manutenzione degli stessi.

Art. 9

I contratti di assicurazione (RCauto+ARD) continueranno ad essere intestati al proprietario Comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del Comodante, fino al 31/03/2016. Successivamente a tale data i contratti assicurativi saranno intestati ad Arpa. Gli oneri sopportati dal Comodante sino al 31/3/2016 sono rimborsati da Arpa a fronte di puntuale rendicontazione.

Art. 10

Le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada sono a carico dell'utilizzatore del veicolo in tutti i casi in cui le violazioni siano dovute al comportamento tenuto.

Art. 11

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle norme contenute negli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.

Art. 12

Qualsiasi controversia o questione dipendente, conseguente, o collegata che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e alla validità del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.

Art. 13

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm., restando le relative spese a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione.

Eventuali ulteriori spese inerenti al presente contratto, comprese quelle di bollo, sono a carico del Comodatario.

Art. 14

Le parti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di accettare senza eccezione o riserva alcuna le condizioni di cui sopra richiamandosi alle norme e leggi in materia per quanto non previsto.

Art. 15

Ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, Codice della Strada, nel caso in cui la disponibilità dei veicoli come sopra individuati si protragga per un periodo superiore a trenta giorni naturali e consecutivi, Arpae si impegna a darne comunicazione all'Ufficio della Motorizzazione civile di ... al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione. I relativi oneri sono a carico di Arpae.

Art. 16

A tutti gli effetti di Legge le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il Comodante in Modena, presso la sede di Viale Martiri della Libertà 34 Modena;
- il Comodatario in Bologna, presso la sede di Arpae, Via Po, 5 Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Modena

(IL COMODANTE)

Il dirigente del Servizio Amm.vo lavori Pubblici

Dott.ssa Cristina Luppi

Per Arpae

(IL COMODATARIO)

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e servizi tecnici, Ing.  
Claudio Candeli